



SAUES

(SINDACATO AUTONOMO URGENZA EMERGENZA SANITARIA)



PREMessa

I dottori Acciardi Maria Grazia, Barbi Antonella, De Divitiis Paola Maria, De Vita Salvatore, Ficco Paolo, Lacopeta Maria Rosaria, Sposato Antonio, Strigari Luigi, Tuioilo Antonio, preso atto delle ingenti problematiche di carattere organizzativo che coinvolgono il sistema sanitario d'urgenza e di emergenza del territorio nazionale, soprattutto in relazione alle funzioni delle "Centrali Operative 118", dei Pronto Soccorso Ospedalieri e dei DEA, alla mancanza della uniformità organizzativa e del raccordo assistenziale tra territorio e ospedale e di adeguata tutela degli Operatori sanitari preposti a detti servizi, decidono in data 7 luglio 2011 di costituirsi in Sindacato autonomo. Pertanto è costituito il Sindacato Autonomo dell'Urgenza ed Emergenza Sanitaria (SAUES).

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DEFINIZIONE

E' costituito, ai sensi degli articoli 14 e segg. del codice civile, il Sindacato nazionale denominato SAUES (Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria). Il SAUES rappresenta i medici dipendenti e non dipendenti che, a qualsiasi titolo, prestano o hanno prestato (compreso i medici pensionati) la loro opera professionale nei Servizi sanitari d'urgenza ed emergenza, nelle Centrali operative 118, nei Pronto Soccorso Ospedalieri e nei DEA di 1° e 2° livello del territorio nazionale.

Nel SAUES è integrata l' AREA Psicosociogiuridica che funziona secondo norme di seguito specificate.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI COSTITUTIVI

Il Sindacato è autonomo, apolitico ed è fondato sui principi della tutela degli interessi professionali, normativi, giuridici, economici, morali, culturali, previdenziali ed assistenziali dei medici di cui al citato Articolo 1 e della salvaguardia dell'efficienza del sistema sanitario dell'urgenza ed emergenza sul territorio nazionale.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, per cui è vietata la distribuzione tra gli iscritti, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge

ARTICOLO 3 - FINALITA'

Il Sindacato si propone di migliorare la qualità dei servizi d'urgenza ed emergenza sanitaria erogati sul territorio nazionale e di garantire la tutela e la dignità professionale dei medici di cui al citato art. 1.

Per la realizzazione delle iniziative, finalizzate al conseguimento degli obiettivi sopra citati, il Sindacato collabora con tutte le organizzazioni sociali e culturali, opera direttamente o tramite persone o altre Associazioni o Enti che perseguono fini istituzionali simili o affini, programma e realizza qualsiasi attività di carattere sociale e culturale dei Medici di cui al citato Articolo 1, attraverso incontri, studi, ricerche, corsi di aggiornamento e perfezionamento e tutto quanto si ritenga utile a perseguire gli scopi statutari.

Inoltre, stipula convenzioni, accordi o contratti con il SSN e/o altri Enti, Istituzioni o Associazioni. Collabora con le altre Organizzazioni sindacali, Associazioni scientifiche, Esercizi pubblici o privati, avvalendosi anche della collaborazione di esperti.

Può acquistare o acquisire bene mobili o immobili, utili e/o necessari allo sviluppo e all'espletamento degli obiettivi associativi. Può costituire o aderire ad Associazioni, Società, Fondazioni ed istituire apposite strutture interne, mediante specifici regolamenti. Può avvalersi, nei limiti consentiti dalla legge, dell'opera anche retribuita di Società, Enti esterni, professionisti e persone esterne e ricercare pubblicità per la copertura delle spese e dagli Stessi ottenere finanziamenti e contributi a fondo perduto. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in misura prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri iscritti

ARTICOLO 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il SAUES è costituito da:

- 1) Organi Operativi Centrali e Periferici
- 2) Organi Deliberanti
- 3) Collegio dei Proibiviri
- 4) Collegio dei Revisori dei Conti

1a) Gli Organi Operativi Centrali:

Il Presidente Nazionale
L'Esecutivo Nazionale

- a) Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione, con compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, convoca e presiede l'Esecutivo Nazionale, il Coordinamento Nazionale, il Consiglio Nazionale, Il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario, può convocare e presiedere qualsiasi organismo del Sindacato, può invitare nelle riunioni degli Organismi statutari personalità esterne, esperte della materia di Emergenza sanitaria
- b) L'Esecutivo Nazionale è costituito dal Presidente, da tre Vice Presidenti di cui uno Vicario, dal Coordinatore, dal Segretario Organizzativo, dal Segretario Amministrativo, dal Referente per le Pubbliche Relazioni, dall'Addetto Stampa, dal Segretario Nazionale, dal Referente del Dipartimento Medici convenzionati

E' facoltà del Presidente Nazionale cooptare nell'Esecutivo Nazionale i Referenti delle Aree con diritto di parola ma non di voto.

- Il Vice Presidente Vicario è delegato dal Presidente in parte o in tutto dei suoi poteri, sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impedimento
- Il Vice Presidente è delegato dal Presidente in parte dei suoi poteri
- Il Coordinatore Nazionale coordina l'attività delle Aree e del Centro studi
- Il Segretario Organizzativo Nazionale organizza l'attività di tutta l'Associazione
- Il Segretario Amministrativo ha funzione di Tesoriere dell'Associazione con facoltà di operare sul conto corrente bancario, di firmare assegni bancari, di gestire la cassa del Sindacato, riscuotere e controllare la regolarità delle quote versate dagli scritti, di assolvere ai compiti fiscali del Sindacato, previa autorizzazione del Presidente Nazionale
- I Referenti delle Aree rappresentano i Medici della propria Area su delega del Presidente Nazionale e secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore Nazionale
- Il Segretario Nazionale redige i verbali delle riunioni, ha diritto di parola ma non di voto

Tutte le cariche operano previa delega del Presidente Nazionale. Il Coordinamento Nazionale può individuare specifiche Aree che vengono cooptate nell'Esecutivo Nazionale senza diritto di voto


- c) Il Presidente Nazionale e i membri dell'Esecutivo Nazionale sono eletti dal Coordinamento Nazionale

1b) Gli Organi Operativi Periferici:

Gli Organi Operativi Periferici sono:

- Presidenti Regionali e Presidenti Aziendali
- Referenti e Vice Referenti delle Postazioni e/o Sedi
- Tre Vice Presidenti Regionali ed Aziendali di cui uno con funzione di Vicario
- Segretari Organizzativi Regionali ed Aziendali
- Coordinatori Regionali ed Aziendali
- Addetti Stampa Regionali
- Referenti Regionali ed Aziendali per le Pubbliche Relazioni
- Referenti Regionali ed Aziendali del Dipartimento medici convenzionati
- I Segretari Regionali ed Aziendali

- a) I Presidenti Regionali ed Aziendali rappresentano il Sindacato nel proprio ambito su delega del Presidente Nazionale e secondo le indicazioni fornite dall'Esecutivo Nazionale, dal Coordinamento Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dal Congresso Nazionale; convocano e presiedono i rispettivi Esecutivi, Coordinamenti, Consigli e le Assemblee degli iscritti
- b) Il Coordinamento Regionale è costituito dai componenti dell'Esecutivo Regionale e dai Presidenti Aziendali
- c) Il Consiglio Regionale è costituito dai componenti dell'Esecutivo Regionale, dai Presidenti Aziendali, dai Referenti delle Postazioni /o Sedi e Referenti delle Aree e del Dipartimento medici convenzionati
- d) l'Assemblea Regionale è costituita da tutti gli iscritti dell'ambito regionale
- e) Il Coordinamento Aziendale è costituito dai componenti dell'Esecutivo Aziendale, dai Referenti delle Postazioni e/o Sedi, dai Referenti dei medici convenzionati e dal Referente dell' Area psicosociogiuridica
- f) Il Consiglio Aziendale è costituito dai componenti dell'Esecutivo Aziendale, dai Referenti delle Postazioni e/o Sedi, delle Aree, del Settore e Sub Settori medici non dipendenti
- g) l'Assemblea Aziendale è costituita da tutti gli iscritti dell'Azienda
- h) Gli Esecutivi Regionali ed Aziendali, i Coordinamenti e i Consigli Regionali ed Aziendali sono organizzati secondo il modello di cui all'art. 4 comma 1
- i) I componenti degli Organi periferici sono eletti secondo i criteri di cui all'Art. 6 e 7



Articolo 5 - Organi Deliberanti dell'Associazione

Gli Organi deliberanti dell'Associazione sono:

- Il Coordinamento Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Congresso Nazionale Ordinario
- Il Congresso Nazionale Straordinario

1) Il Coordinamento Nazionale

è costituito dai membri dell'Esecutivo Nazionale e dai Presidenti Regionali.

Il Coordinamento Nazionale delibera sulla politica del Sindacato, approva il resoconto consuntivo e quello preventivo proposto dall' Esecutivo Nazionale

2) Il Consiglio Nazionale è costituito dai componenti dell'Esecutivo Nazionale, dai Presidenti Regionali, dai Presidenti Aziendali, dal Referente dell' Area dei Medici convenzionati

I Referenti delle Aree ne fanno parte, ma solo con diritto di parola e non di voto.

Il Consiglio Nazionale delibera sulla politica generale del Sindacato, atta a sviluppare e consolidare tutte le attività, nessuna esclusa, riguardanti i principi ispiratori del Sindacato; si riunisce , almeno ogni 12 mesi, su convocazione del Presidente Nazionale.

3) Il Congresso Nazionale Ordinario è costituito da tutti gli iscritti al Sindacato che votano direttamente o per delega sulle modifiche dello statuto, proposte dal Coordinamento Nazionale.

Il Congresso Nazionale Ordinario è elettivo, si riunisce ogni 4 anni su convocazione del Presidente Nazionale; inoltre, delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, lo scioglimento del Sindacato e sull'assegnazione delle attività sociali, al netto delle passività finali, destinandole a finalità similari.

I Componenti del Coordinamento Nazionale uscente, presenti in sede di elezione, costituiscono la Commissione elettorale, adempiendo a tutte le incombenze sopracitate.

4) Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato dal Presidente Nazionale quando lo ritiene opportuno, per qualsiasi argomentazione o quant' altro richieda il coinvolgimento dell'Assemblea degli iscritti

Ogni volta che in sede di riunione di Organi statutari si verifica una parità dei voti, prevale il voto del Presidente

ARTICOLO 6 - ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Le elezioni degli Organismi statutari Nazionali e Periferici avvengono ogni quattro anni in sede Congressuale; le candidature sono presentate, anche sotto forma di lista, entro le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni dei componenti dell'Esecutivo Nazionale avvengono entro 15 giorni dalla costituzione del Coordinamento Nazionale. Le candidature sono presentate, anche sotto forma di lista, entro le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni. I componenti dell'Esecutivo Nazionale sono eletti dal Coordinamento Nazionale, i componenti dell'Esecutivo Regionale sono eletti dai Presidenti Aziendali, i componenti dell'Esecutivo Aziendale sono eletti dagli iscritti Aziendali.

I Membri fondatori sono componenti, a pieno titolo, di tutti gli Organismi deliberanti ed elettivi del Sindacato, tranne quello del Collegio dei Procuratori e dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 7 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Le riunioni di tutti gli organismi del Sindacato sono valide in prima convocazione quando presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Negli Organismi deliberanti si vota secondo il seguente criterio:

- 1) Per alzata di mano e, solo se richiesto preventivamente dal 50% più 1 dei presenti, per votazione segreta
- 2) Nel Consiglio Nazionale, nel Congresso Ordinario e Straordinario si vota secondo le seguenti modalità:
 - a) I componenti dell'Esecutivo Nazionale, i Presidenti Regionali ed Aziendali hanno diritto ad 1 voto, i Presidenti Aziendali o Regionali, oltre al proprio voto, hanno diritto ad 1 voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 degli iscritti della propria Azienda o Regione
 - b) I voti degli iscritti regionali sono espressi dal Presidente Regionale o dai Vice Presidenti Regionali delegati; in assenza anche di questi ultimi dai Presidenti di ogni Azienda
 - c) I componenti dell'Esecutivo Regionale sono eletti dai Presidenti Aziendali secondo i criteri di cui al precedente comma a). I componenti dell'Esecutivo Aziendale sono eletti dall'Assemblea degli iscritti dell'Azienda
 - d) La verifica dei poteri viene effettuata dal Presidente Nazionale, dal Segretario Amministrativo Nazionale e dai Presidenti Regionali uscenti che trasmettono i dati alla Commissione elettorale, la quale, a sua volta, proclama gli eletti
 - e) Nell'ambito del Coordinamento Nazionale ogni componente ha facoltà di delegare solo un altro componente dello stesso Organismo.
I Presidenti Regionali possono delegare anche i propri Vice Presidenti Regionali
- 3) Le delibere del Sindacato sono valide con il voto della maggioranza dei votanti
- 4) Eventuali vacatio delle cariche statutarie possono essere ricoperte, nelle more della convocazione del Congresso ordinario, su nomina del Presidente Nazionale

ARTICOLO 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di disciplina dell'Associazione, tutore dello statuto.


E' composto da cinque membri di cui un Presidente, eletti dagli iscritti in sede Congressuale.

Il Collegio è chiamato ad esaminare e a giudicare, in un unico grado, previo deferimento dell' Esecutivo Nazionale o del Presidente Nazionale, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente statuto o che abbiano leso l'immagine del Sindacato o dei suoi Rappresentanti, eventualmente commessi da tutti gli iscritti al Sindacato, applicando, dopo averli ascoltati, eventuali provvedimenti disciplinari comminando la sanzione.

Le sanzioni comminabili sono: ammonizione, biasimo scritto, destituzione della carica, sospensione della facoltà di esercizio d'iscritto, espulsione dal Sindacato

ARTICOLO 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell' Associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, più un supplente



ARTICOLO 11 - DIPARTIMENTI ed AREE

I Dipartimenti sono costituiti da a) medici dipendenti b) medi convenzionati c) medici con contratto individuale e volontari che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera professionale nei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria. I Referenti dei Dipartimenti sono designati dal Presidente Nazionale, non necessariamente si identificano con i rispettivi Presidenti. I Referenti dei Dipartimenti sono componenti, a pieno titolo, dei rispettivi Consigli aziendali, regionali e nazionale. I Referenti dei Dipartimenti, di cui alle lettere b) e c) sopraindicate, hanno diritto ad 1 voto ogni 50 iscritti o frazione superiore a n°25 nel Consiglio Nazionale, regionale ed aziendale e in sede Congressuale. L'iscrizione al Sindacato avviene mediante apposito modulo, deliberato dal Consiglio nazionale. La quota di iscrizione è stabilita dal Coordinamento Nazionale. Il Consiglio Nazionale SAUES delibera l'adesione del Dipartimento dei medici dipendenti all' Associazione sindacale che ha acquisito la maggiore rappresentatività, ratificando la nomina dei relativi Referenti avvenuta da parte del Presidente Nazionale. Le AREE sono individuate dal Coordinamento Nazionale, I Referenti e i Vice Referenti delle Aree e del Centro studi sono designati dal Presidente Nazionale. Il Consiglio Nazionale ne ratifica la nomina. I Dipartimenti hanno un proprio Consiglio deliberante, le cui deliberazioni possono essere modificate dal Consiglio Nazionale SAUES. Il SAUES, Dipartimento dei dirigenti medici dipendenti, ai fini di cui all'art. 24 comma 1 del CCNQ del 4 dicembre 2017 ed ai sensi e per le finalità di cui all'art. 24 comma 2 della medesima disposizione contrattuale, aderisce alla federazione CIMO-FESMED con contestuale cessione a titolo universale delle deleghe di rappresentanza sindacale. Pertanto, il SAUES, Dipartimento dei dirigenti medici dipendenti, non svolgerà attività sindacale in proprio. I rapporti con la Federazione CIMO-FESMED sono tenuti dal rappresentante legale del SAUES in quanto ne assume la funzione di garante. Il SAUES è dotato di una propria autonomia strutturale, patrimoniale ed amministrativa che esercita in conformità al vigente statuto. Alla pari di quanto sopra citato, le deleghe di rappresentanza sindacale degli iscritti al dipartimento dei medici convenzionati SAUES sono cedute a titolo universale, in conformità alle vigenti norme, alla CIMO.

ARTICOLO 12 - AREA PSICOSOCIOGIURIDICA

L' Area Psicosociogiuridica (PSG) è costituita da Operatori socio-sanitari e, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, da altri profili professionali che offrono spontaneamente la loro opera personale per migliorare la qualità dei servizi sanitari e sociali. L'Area Psicosociogiuridica è disciplinata da un Regolamento, deliberato dal Consiglio Nazionale SAUES. Il Referente Nazionale dell'Area Psicosociogiuridica, così come tutte le cariche dell'Area, sono designate dal Presidente Nazionale SAUES. Le domande di iscrizione al SAUES e all' Area Psicosociogiuridica (Area PSG) sono accettate per delibera del Consiglio Nazionale del Sindacato, previa richiesta al Presidente Nazionale e all' Azienda su appositi moduli e obbliga al pagamento della quota associativa annuale, secondo delega alla riscossione da parte dell' Amministrazione o direttamente da parte dei medici volontari e degli iscritti all' Area PSG.

ARTICOLO 13 - ADESIONE E ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione al SAUES sono accettate per delibera del Coordinamento Nazionale del Sindacato, previa richiesta indirizzata al Presidente Nazionale e all'azienda su apposito modulo e obbliga al pagamento della quota associativa annuale secondo delega alla riscossione da parte dell'Amministrazione o direttamente mediante bonifico bancario nei casi di medici non dipendenti

ARTICOLO 14 - PERDITA' DELLA QUALITA' DI ISCRITTO

Il requisito di iscritto cessa per recesso dello stesso, per decadenza o per espulsione da parte del Collegio dei Provviri

ARTICOLO 15 - INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Referente di Postazione e/o Sede e di Referente dell' Area o del Settore sono incompatibili con la carica di Presidente Aziendale, le cariche di Presidente Aziendale e Presidente Regionale sono incompatibili con le cariche dei componenti dell'Esecutivo Nazionale, la carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie

ARTICOLO 16 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti godono dei diritti previsti dal presente statuto.

Gli iscritti, in regola con la quota associativa, hanno diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative del Sindacato, di presentare, tramite il Presidente Aziendale o Regionale, al Presidente Nazionale proposte da sottoporre al vaglio del Coordinamento Nazionale o Consiglio Nazionale per l'eventuale approvazione; hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza al Sindacato mediante comunicazione scritta al Sindacato e all'Azienda; hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e di adeguarsi ai deliberati del Coordinamento Nazionale, Consiglio Nazionale e Congresso Nazionale.

L' iscritto può farsi rappresentare nelle riunioni da altro iscritto mediante delega scritta

ARTICOLO 17 - ISCRIZIONE AL SINDACATO

La domanda di iscrizione al Sindacato avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo predisposto. La quota di iscrizione viene definita dal Coordinamento Nazionale

ARTICOLO 18 - SEDE - RIUNIONI E LOGO

La sede legale dell'Associazione è individuata dal Presidente Nazionale – I recapiti sono i seguenti: www.saues.it e-mail: sauessaues@gmail.com; pec : sauessaues@pec.it; tel e fax: 0818248087; Cell: 3393212927. Le comunicazioni agli iscritti, così come le convocazioni degli Organi statutari, possono avvenire anche via WhatsApp.

Il logo del Sindacato è il seguente:



Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO ED ENTRATE DEL SINDACATO

Il patrimonio del Sindacato è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Sindacato, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva. Le entrate del Sindacato sono costituite dalle quote associative, da qualsiasi contributo pubblico o privato, da contributi effettuati con una specifica destinazione, doni, proventi di eventuali iniziative culturali. Spetta al Coordinamento Nazionale decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali

ARTICOLO 20 - BILANCIO

Il conto preventivo è definito dall'Esecutivo Nazionale, secondo la disponibilità della cassa. Il rendiconto consuntivo viene redatto dal Segretario Amministrativo ed approvato annualmente dal Coordinamento Nazionale.

Sarà rispettato l'obbligo di redazione e approvazione del rendiconto annuale, quale requisito essenziale per fruire del trattamento fiscale agevolato. A tal uopo, inoltre, l'organizzazione si atterrà al divieto di distribuzione di eventuali utili che si dovessero produrre, nonché all'obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale.

In sede di atto costitutivo l'Organizzazione farà espressa richiesta delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per il settore delle organizzazioni c.d. "non profit" e si obbligherà alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, tramite l'invio del modello EAS, previsto dal vigente ordinamento per tutte le Associazioni che intendono beneficiare della detassazione delle quote associative, dei contributi o dei corrispettivi. Il bilancio degli esercizi sociali si chiude al 31 dicembre di ogni anno, con l'obbligo di presentazione per l'approvazione e la divulgazione agli iscritti entro il 31 maggio dell'anno successivo.

ARTICOLO 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto sono proposte dal Coordinamento Nazionale e deliberate dal Congresso Nazionale del Sindacato. Il Sindacato è costituito a tempo indeterminato e potrà essere sciolto solo in base a deliberazione straordinaria degli iscritti attuata con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice civile. In tal senso, il Congresso delibera sull'assegnazione delle attività sociali, al netto delle passività finali, destinandole a finalità similari.

CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente statuto, composto da 21 (ventuno articoli), si rinvia alle norme del Codice civile in materia di Organizzazione sindacale.

